

Rapporto

numero

5422 R

data

3 dicembre 2003

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione della legislazione sul messaggio 10 settembre 2003 concernente l'adeguamento del Codice di procedura penale alla Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

1. PREMESSA

Il 1° gennaio 2002 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT).

Con il messaggio qui in rassegna il Consiglio di Stato propone una modifica del Codice di procedura penale (CPP) volta ad adeguare la legislazione cantonale alla nuova normativa federale che disciplina in modo unitario la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni nell'ambito del perseguimento penale.

Esso coglie pure l'occasione per alcune altre piccole modifiche suggerite dalla pratica dei tribunali.

2. ADEGUAMENTO ALLA LSCPT

La legislazione cantonale, in ossequio al principio della forza derogatoria del diritto federale, deve adeguare le proprie disposizioni a quelle del diritto superiore. Usualmente in materia di norme applicative il diritto cantonale si limita a designare le autorità competenti ad applicare le norme di diritto materiale federale ed a definire la procedura. Siccome la LSCPT è di per sé una legge procedurale, il campo d'azione del diritto cantonale in questo ambito si limita in sostanza alla sola designazione delle autorità competenti a prendere le decisioni previste dalla legge federale.

Per questi motivi le modifiche del capitolo del CPP dedicato ai controlli (artt. 166-172) proposte con il messaggio qui in rassegna comprendono:

- l'introduzione di un nuovo art. 165a CPP che indica il principio secondo cui la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni è regolata dalla legislazione federale;
- l'introduzione di un nuovo art. 165b CPP che al cpv. 1 attribuisce al Procuratore pubblico la competenza di ordinare la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, al cpv. 2 indica nel Giudice dell'istruzione e dell'arresto l'autorità d'approvazione dell'ordine di sorveglianza, al cpv. 3 indica nella Camera dei ricorsi penali l'autorità di ricorso secondo l'art. 10 cpv. 5 lett. c) LSCPT e al cpv. 4 dispone che

il Tribunale di appello designa, ogni due anni fra i giudici del Tribunale di appello che non sono membri del Tribunale penale cantonale, della Corte di cassazione e di revisione penale e della Camera dei ricorsi penali, il giudice (ed il relativo supplente) che dirige la selezione in caso di sorveglianza di una persona che può rifiutarsi di testimoniare poiché vincolata dal segreto professionale;

- l'abrogazione dell'art. 171 CPP poiché la materia è già regolata dal nuovo art. 8 cpv. 2 LSCPT;
- l'adeguamento degli artt. 166-170 CPP, relativi a tutti i controlli e non solo a quelli della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, togliendo da queste disposizioni il riferimento alla sorveglianza della corrispondenza postale, telefonica e telegrafica.

La Commissione della legislazione giudica favorevolmente queste proposte e ne raccomanda l'accoglimento senza modifiche.

3. LE ALTRE MODIFICHE DEL CPP PROPOSTE

L'occasione dell'adeguamento del CPP alla nuova LSCPT hanno dato spunto al Governo di proporre alcune modifiche dello stesso codice suggerite dalla pratica dei tribunali. Trattasi:

- dell'aggiunta all'art. 6 CPP di un nuovo cpv. 3, il quale stabilisce che l'esecutività delle sentenze penali di ultima istanza cantonale è sospesa sino a che il Tribunale federale, nell'ambito di un ricorso presso di esso proposto, sia in grado di pronunciarsi sulla domanda di effetto sospensivo. Tale aggiunta si rende necessaria per evitare che l'immediata esecutività delle decisioni dell'ultima istanza cantonale (in materia penale quelle della Camera dei ricorsi penali e della Corte di cassazione e di revisione penale) renda illusorio il diritto al ricorso al Tribunale federale, il quale ha per legislazione federale il diritto di conferire o meno l'effetto sospensivo ai ricorsi presso di esso proposti contro una decisione cantonale di ultima istanza;
- della correzione della marginale dell'art. 108 CPP, la cui formulazione pertinente non è "Istanza dell'arresto", bensì "Istanza dell'arrestato";
- della sostituzione nell'art. 264 cpv. 5 CPP, che tratta dell'avvertimento secondo cui le parti possono chiedere la motivazione della sentenza entro il termine di cinque giorni, del riferimento al "presidente" della Pretura penale con quello al "giudice" della Pretura penale, siccome nel quadro di questa istanza più giudici agiscono come magistrato unico;
- dello stralcio dall'art. 277 cpv. 1 CPP del riferimento all'art. 274 CPP, poiché l'assenza autorizzata dell'accusato dal dibattimento è ora disciplinata in modo generale, anche per i processi davanti al giudice della Pretura penale, dall'art. 229 CPP;
- dello stralcio dall'art. 323 cpv. 1 CPP, che tratta dell'assegnazione di un'indennità alla parte lesa, del riferimento, che non ha più ragione di essere, al Pretore.

Anche queste modifiche puntuali hanno trovato il pieno accordo della Commissione della legislazione, la quale ne raccomanda l'adozione senza modifiche.

4. CONCLUSIONI

L'adattamento del CPP alla nuova LSCPT e alle incongruenze segnalate dalla pratica dei tribunali proposto dal Consiglio di Stato risponde appieno agli obiettivi del messaggio in rassegna. L'adozione di queste modifiche non ha ripercussioni di carattere finanziario. Per queste ragioni si chiede l'adozione da parte di questo Gran Consiglio del disegno di legge così come proposto, senza alcun cambiamento rispetto al testo presentato dal Governo.

Per la Commissione della legislazione:

Manuele Bertoli, relatore

Bobbià - Carobbio W. - Dafond -

Duca Widmer - Genazzi - Ghisletta D. -

Mellini - Pantani - Quadri - Vitta